



ATTO N. 1430

***P*ROPOSTA DI LEGGE**
di iniziativa del Consigliere BRACCO

***“Ulteriore modificazione della legge regionale 25.1.2005, n. 1 (Disciplina
in materia di polizia locale)”***

*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali e Archivi il
1.12.2008*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 1.12.2008

Perugia, 26 gennaio 2008.

Al Presidente della
I Commissione consiliare
Dott. Olivier Bruno Dottorini

OGGETTO: Proposta di modifica della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina della polizia locale).

L'articolo 3, della legge 25 gennaio 2005, n. 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 3

Comitato tecnico consultivo della polizia locale.

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è costituito il Comitato tecnico consultivo.
2. Il comitato ha sede presso la Giunta regionale e dura in carica per l'intera legislatura.
3. Il Comitato è così composto:
 - a) un dirigente della struttura regionale competente in materia di polizia locale, con funzioni di presidente;
 - b) i comandanti dei corpi di polizia municipale di Perugia e Terni;
 - c) sei rappresentanti dei corpi di polizia locale;
 - d) tre esperti con qualificata competenza in materie connesse alle attività di polizia locale.
4. I membri del Comitato di cui alle lettere c) e d) del comma 3 sono nominati dal Consiglio regionale con voto limitato rispettivamente a quattro ed a due.
5. Il Comitato tecnico consultivo regionale disciplina il proprio funzionamento con un regolamento interno approvato a maggioranza dei componenti e trasmesso al Consiglio regionale.
6. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno e a seguito della richiesta di pareri da parte della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, nonché su richiesta del Consiglio regionale per audizioni in merito alle specifiche funzioni del Comitato e comunque ogni qualvolta ne ravveda l'opportunità.
7. Ai componenti del Comitato spettano per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dipendenti regionali a livello dirigenziale.”.

Articolo 3 vigente	Proposta di nuovo articolo 3
<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p><i>Comitato tecnico consultivo della polizia locale.</i></p> <p>1. È istituito il Comitato tecnico consultivo, costituito con decreto del Presidente della Giunta dura in carica per l'intera legislatura.</p> <p>2. Il Comitato è così composto:</p> <p>a) un dirigente della struttura regionale competente in materia di polizia locale, con funzioni di presidente;</p> <p>b) quattro comandanti dei corpi di polizia locale di cui due ufficiali e due sottoufficiali;</p> <p>c) due agenti;</p> <p>d) due esperti in materia di sicurezza urbana.</p> <p>3. I membri del Comitato di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 sono nominati dal Consiglio regionale.</p> <p>4. Il Comitato tecnico consultivo regionale disciplina il proprio funzionamento con un regolamento interno approvato a maggioranza dei componenti e trasmesso al Consiglio regionale.</p> <p>5. Il Comitato tecnico consultivo regionale ha sede presso la Giunta regionale.</p> <p>6. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno e a seguito della richiesta di pareri da parte della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, nonché su richiesta del Consiglio regionale</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p><i>Comitato tecnico consultivo della polizia locale.</i></p> <p>1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è costituito il Comitato tecnico consultivo.</p> <p>2. Il comitato ha sede presso la Giunta regionale e dura in carica per l'intera legislatura.</p> <p>3. Il Comitato è così composto:</p> <p>a) un dirigente della struttura regionale competente in materia di polizia locale, con funzioni di presidente;</p> <p>b) i comandanti dei corpi di polizia municipale di Perugia e Terni;</p> <p>c) sei rappresentanti dei corpi di polizia locale;</p> <p>d) tre esperti con qualificata competenza in materie connesse alle attività di polizia locale.</p> <p>4. I membri del Comitato di cui alle lettere c) e d) del comma 3 sono nominati dal Consiglio regionale con voto limitato rispettivamente a quattro ed a due.</p> <p>5. Il Comitato tecnico consultivo regionale disciplina il proprio funzionamento con un regolamento interno approvato a maggioranza dei componenti e trasmesso al Consiglio regionale.</p> <p style="text-align: center;">SOPPRESSO</p> <p>6. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno e a seguito della richiesta di pareri da parte della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, nonché su richiesta del Consiglio regionale</p>

<p>per audizioni in merito alle specifiche funzioni del Comitato e comunque ogni qualvolta ne ravveda l'opportunità.</p> <p>7. Ai componenti del Comitato spettano per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dipendenti regionali a livello dirigenziale.</p>	<p>per audizioni in merito alle specifiche funzioni del Comitato e comunque ogni qualvolta ne ravveda l'opportunità.</p> <p>7. Ai componenti del Comitato spettano per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dipendenti regionali a livello dirigenziale.”.</p>
---	---

Il Consigliere regionale

Prof. Fabrizio Felice Bracco

